

Digitalizzazione degli appalti pubblici artt. 19 e ss

- Art. 19 - 36 del d.lgs n. 36/2023
- Delibera Anac n. 261/2023 (obbligo trasmissione documenti alla BDNCP)
- Delibera Anac n. 263/2023 (pubblicità legale degli atti)
- Delibera Anac n. 264/2023 (obblighi di pubblicazione Amministrazione Trasparente)

Digitalizzazione degli appalti pubblici

artt. 19 e ss

- digitalizzazione del **ciclo di vita dei contratti** nel rispetto dei principi e delle disposizioni del CAD -*art. 19-*
- principio **dell'unicità dell'invio** (ossia che ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo) -*art. 19-*
- **e-procurement** (l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici) - *art. 22 -*
- **BDNCP** -*art. 23-*

Digitalizzazione degli appalti pubblici artt. 19 e ss

E- procurement (art. 22):

Le piattaforme e i servizi digitali devono consentire:

- redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- pubblicazione e trasmissione dati e documenti alla BNCP;
- accesso alla documentazione di gara;
- presentazione del DGUE e interoperabilità con il FVOE;
- presentazione delle offerte; apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie

Digitalizzazione degli appalti pubblici artt. 19 e ss

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento (art. 25, comma 2).

Digitalizzazione degli appalti pubblici artt. 19 e ss

BDNCP (art. 23)

- A) Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
- b) Piattaforma contratti pubblici (PCP)
- c) Piattaforma per la pubblicità legale degli atti
- d) Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)
- e) Casellario Informativo
- f) Anagrafe degli operatori economici

Digitalizzazione degli appalti pubblici artt. 19 e ss

La funzione di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione (artt. 94-98), requisiti speciali (artt. 100 e 103) e altri requisiti dell'O.E. mediante consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (c.d. FVOE), contenente i dati ed i documenti aggiornati automaticamente mediante interoperabilità;

Digitalizzazione degli appalti pubblici

artt. 19 e ss

Parere Anac n. 57/ 2023 e 57 bis/2023

Sul silenzio assenso in caso di mancato riscontro ai fini delle verifiche ex art. 17, comma 5, cdc e nelle more dell'attivazione del FVOE 2.0.

Con il quesito proposto l'istante evidenzia che ai fini delle verifiche previste dall'art. 17, comma 5 del d.lgs. 36/2023 per il perfezionamento dell'aggiudicazione, nelle more della piena operatività del Fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante richiede l'attestazione direttamente alle amministrazioni competenti.

L'istante chiede al riguardo se, in caso di mancato riscontro da parte di tali amministrazioni, si possa comunque procedere all'aggiudicazione, applicando l'istituto del silenzio-assenso (art.17-bis l. n. 241/1990).

Digitalizzazione degli appalti pubblici

artt. 19 e ss

A tal riguardo non può non rilevarsi che l'art. 17, comma 5, del Codice, sopra richiamato, stabilisce espressamente che il competente organo «*dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace*» e che la Relazione Illustrativa del nuovo Codice, valorizza a tali fini *il positivo riscontro del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini dell'aggiudicazione, prevedendo quindi che solo all'esito di tale riscontro sia possibile procedere alla stipula del contratto. Il legislatore ha quindi voluto esplicitare l'obbligo per la stazione appaltante di svolgere gli opportuni accertamenti in ordine al reale possesso dei requisiti di partecipazione, prima dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto.* Pertanto, «Alla luce delle previsioni sopra richiamate [art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023] È possibile procedere all'aggiudicazione solo DOPO che la stazioni appaltante abbia verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente (...)» (Parere MIT n. 2075/2023)

Digitalizzazione degli appalti pubblici

artt. 19 e ss

DISPOSIZIONI NON PIÙ APPLICABILI DAL 01.01.2024

Le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 70, 72, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 127, 129, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 di cui al d.lgs n. 50/2016 e DM MIT 02.12.2016 non sono più applicabili per lo svolgimento delle attività relative a:

- a) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c) accesso alla documentazione di gara;
- d) presentazione del documento di gara unico europeo;
- e) presentazione delle offerte;
- f) apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Obbligo Trasmissione documenti alla BDNCP (Delibera Anac n. 261/2023)

Programmazione:

- programma triennale ed elenchi annuali dei lavori
- programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

Progettazione e pubblicazione:

- avvisi di preinformazione
- bandi e avvisi di gara
- avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

Obbligo Trasmissione documenti alla BDNCP (Delibera Anac n. 261/2023)

Affidamento:


- avvisi di aggiudicazione ovvero dati di aggiudicazione per affidamenti non soggetti a pubblicità
- affidamenti diretti

Esecuzione:

- stipula e avvio del contratto
- stati di avanzamento e collaudo finale
- subappalti
- modifiche contrattuali, proroghe e accordi bonari
- sospensione dell'esecuzione
- - istanze di recesso e conclusioni di contratto

Obbligo Trasmissione documenti alla BDNCP (Delibera Anac n. 261/2023)

La trasmissione dei predetti documenti e dati alla BDNCP assolve agli obblighi in materia di trasparenza (previo collegamento ipertestuale).

Per gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere inoltrate alla BDNCP e indicati nell'all. 1 alla delibera Anac n. 264/2023, vige l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale «Amministrazione Trasparente» 

Obbligo Pubblicazione Amministrazione Trasparente (Delibera Anac n. 264/2023 come mod. dalla del. n. 601/2023)

Sotto sezione «Bandi di gara e Contratti»

- documentazione di gara (decisione a contrarre, bando- lettera di invito, disciplinare, csa, condizioni contrattuali proposte)
- composizione delle Commissioni giudicatrici e CV dei componenti
- copia dell'ultimo rapporto sulla parità di genere (PNRR)
- documentazione inerente le procedure di affidamento di servizi pubblici locali (deliberazione istituzione servizio, delibera aff servizio a società in house, relazione valutazione scelta modalità gestione, contratto di servizio, relazione periodica sulla situazione gestionale)
- composizione collegio consuntivo tecnici e cv componenti
- relazione di genere sulla situazione del personale maschile femminile
- certificazione ex art. 17 l. n. 68/99
- avviso ricerca sponsor

Obbligo Pubblicazione Amministrazione Trasparente (Delibera Anac n. 264/2023 come mod. dalla del. n. 601/2023)

DURATA PUBBLICAZIONE

- **5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti;
- Relativamente alle informazioni concernenti i titolari di **incarichi di collaborazione o consulenza**, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico (art. 14, comma 2 d.lgs n. 33/2013);
- Relativamente alle informazioni concernenti titolari di **incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali**, entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato (art. 15, comma 4 d.lgs n. 33/2013).

Obbligo Pubblicazione Amministrazione Trasparente (Delibera Anac n. 264/2023 come mod. dalla del. n. 601/2023)

DURATA PUBBLICAZIONE

Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico ex art. 5 d.lgs n. 33/2013

Le stazioni appaltanti individuano nel Piano Anticorruzione i soggetti responsabili della trasmissione dei dati alla BNCP e della pubblicazione in Amministrazione Trasparente

Obbligo Pubblicazione Amministrazione Trasparente (Delibera Anac n. 264/2023 come mod. dalla del. n. 601/2023)

SANZIONI E RESPONSABILITA'

- procedimento disciplinare (art. 43 d.lgs n. 33/2013)
- L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46 d.lgs n. 33/2013)

Obbligo Pubblicazione Amministrazione Trasparente (Delibera Anac n. 264/2023 come mod. dalla del. n. 601/2023)

Per le procedure gestite con il SIMOG

- La trasmissione dei dati attraverso Simog sostituisce la pubblicazione in Amministrazione Trasparente
- I dati che non vengono raccolti da Simog dovranno essere ancora pubblicati in Amministrazione Trasparente

Obbligo Pubblicazione Amministrazione Trasparente (Delibera Anac n. 264/2023 come mod. dalla del. n. 601/2023)

Per le procedure (SIMOG) avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro la stessa data

- pubblicazione in Amministrazione Trasparente per gli atti e i documenti individuati dall'allegato I alla delibera ANAC n. 264/2023 e successive modificazioni e aggiornamenti
- nel caso in cui i suddetti atti e documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale è sufficiente pubblicare in Amministrazione Trasparente il link di collegamento

ADEMPIMENTI

ENTRO IL 31.01.2024

La Stazione Appaltante / l'Ente Concedente / La Centrale di Committenza comunica all'Anac la disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento certificata, mediante l'applicativo AUSA




In caso di mancato aggiornamento, dal 01.02.2024 la qualificazione della Stazione Appaltante / dell'Ente Concedente / della Centrale di committenza **decade**.

ADEMPIMENTI

Deliberazione Anac n. 582/2023

DAL 1.01.2024

Il RUP acquisisce il CIG attraverso la piattaforma di approvvigionamento nella propria disponibilità per tutte le procedure anche inferiori ad € 40.000,00 - Parere Mit n. 2196/2023 -



Solo per le procedure indette entro il 31.12.2023, perfezionamento del CIG mediante utilizzo del sistema SIMOG

Smart Cig dismesso (deroga fino al 30.09.2024 – comunicato Anac 10.01.2024-)

PUBBLICITA' LEGALE DEGLI ATTI – art 27- (delibera Anac n. 263 del 20.06.2023)

Appalti sopra soglia comunitaria:

- Trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione
- La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute entro le ore 18.00, e trasmette gli atti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per la pubblicazione nella GUUE, sul sito TED, il giorno stesso della data di presa in carico.
- La pubblicità a livello nazionale degli atti di cui al comma 1 è garantita dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del cdc, con l'indicazione della data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE e di pubblicazione in BDNCP.

PUBBLICITA' LEGALE DEGLI ATTI (delibera Anac n. 263 del 20.06.2023)

Appalti sotto soglia comunitaria:

- La pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 85 comma 4, con l'indicazione della relativa data di pubblicazione
- La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì e pubblica gli atti il primo giorno feriale successivo alla data di presa in carico. Non rientra tra i giorni feriali utili alla pubblicazione la giornata di sabato

PUBBLICITA' LEGALE DEGLI ATTI – art. 27- (delibera Anac n. 263 del 20.06.2023)

Per i bandi inviati al TED prima del 31.12.2023

Comunicato Anac del 10.01.2024

a. Le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023 assolvono efficacemente gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la pubblicazione su GURI. Per queste gare, gli effetti giuridici dell'atto pubblicato continuano a decorrere dalla data di pubblicazione in GURI;

PUBBLICITA' LEGALE DEGLI ATTI (delibera Anac n. 263 del 20.06.2023)

b) le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo o nazionale il cui bando è stato solo inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato su GUUE entro tale data rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale tramite la BDNCP.

Per tale motivo, per queste gare, la pubblicazione del bando su GURI in data successiva al 1° gennaio 2024 non è conforme agli articoli 27, 84 e 85 del d.lgs. 36/2023 e risulta inidonea ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la BDNCP, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023;

PUBBLICITA' LEGALE DEGLI ATTI (delibera Anac n. 263 del 20.06.2023)

Gli **effetti giuridici** degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.

Dalla data di pubblicazione degli atti nella BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale alla BDNCP, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.

Appalti di somma urgenza (Art. 140 cdc)

Comunicato Anac 19.09.2023

- a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;
- b) perizia giustificativa;
- c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;
- d) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;
- e) contratto, ove stipulato.

Appalti di somma urgenza (Art. 140 cdc)